



Città di MOLFETTA
Città Metropolitana di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29

del 19/09/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell'Ente.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
GERMANO Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 127 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Segretario Generale Dirigente a.i. del Settore AA.GG. e Innovazione, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente f.f. del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
Tommaso Minervini

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

PROPOSTA DELIBERAZIONE

OGGETTO: atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell'Ente

PREMESSO che il Comune di Molfetta dispone di un Ufficio Legale interno cui sono preposte due unità di personale, uno con profilo di istruttore direttivo amministrativo cat D non abilitato alla costituzione in giudizio e preposto alla sola gestione delle procedure amministrative correlate al contenzioso dell'Ente ed uno con profilo di addetto amministrativo Cat. Giurid. B – Pos. Ec. B1, quale collaboratore dell'Ufficio;

CONSIDERATO che:

- l'attività di difesa legale del Comune è atto obbligatorio;
- a seguito di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al dlvo n. 50/2016 e successive integrazioni (di seguito Codice degli Appalti) si è delineata una specifica normativa nel campo dei servizi legali e dei patrocini legali;
- nell'immediatezza della sua entrata in vigore il Commissario straordinario con suo provvedimento n. 7 del 14/7/2016, coi poteri della Giunta Comunale, emanava "**atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali dell'Ente**" col quale impartiva "*al Dirigente Settore Affari Generali e Innovazione affinché lo stesso provveda a redigere ed a pubblicare un apposito bando pubblico per la selezione di un professionista esterno cui affidare i servizi legali dell'Ente*";
- a seguito di questo "**atto di indirizzo**" veniva espletata gara pubblica e aggiudicata a professionista esterno del foro di Napoli il servizio giuridico - legale del Comune di Molfetta per anno uno, scadente il 18/09/2017, giusta determina N.G 754 del 14/9/2016 e conseguente contratto Rep. n. 8233 del 25/10/2016;

CONSIDERATO:

- l'approfondimento applicativo delle norme del citato dlvo n. 50/2016 in varie sentenze giurisdizionali di varia natura e come in ultimo compendiate nel "*documento di consultazione per l'affidamento dei servizi legali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*" del 10/4/2017;
- che in tale documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono confermate e specificate le due diverse modalità da applicare:

A) In relazione all'art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi), comma 1, lettera d):

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;"

Per tali servizi deve comunque essere applicato quanto stabilito nell'art. 4 del Codice degli Appalti: "**Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)** 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **dei contratti attivi**, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."

B) Affidamento dei Servizi legali di cui all'allegato IX del Codice degli Appalti: "*.. al di sotto delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice degli Appalti, rispettivamente, euro 750.000,00 nei settori ordinari ed euro 1.000.000,00 nei settori speciali – i servizi legali di cui all'allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti sottosoglia delle disposizioni codicistiche e dalle linee guida della scrivente Autorità n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/ ottobre 2016, recanti < procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici >";*

CONSIDERATO che:

- nell'ambito dell'affidamento del Servizio legale comunale scaduto di cui all'atto di indirizzo commissariale n. 7 del 14/7/2016, coi poteri della Giunta Comunale, come innanzi precisato, sono stati espletati n. 24 incarichi legali nel 2016 e n. 63 nel 2017 e che per tale Servizio legale è stata consuntivata la spesa di € 109.434,00 comprensiva di CAP e IVA al professionista affidatario del Servizio, oltre a spese per € 12.422,00 e così per un totale di € 121.856,00;
- per le cause ancora pendenti che continuano ad essere in carico al professionista affidatario del Servizio ancorché scaduto, giusto art. 3 dell'avviso pubblico di gara sono riconosciute solo eventuali spese sostenute e documentate;

CONSIDERATO, ancora, che:

- a tutt'oggi il Comune di Molfetta ha un altissimo tasso di contenzioso relativo al persistente e sistematico annullamento delle sanzioni afferenti al Codice della strada: nel 2017 sono stati annullati ed impugnati con esito infausto per il Comune n. 130 verbali di accertamento, per un ammontare complessivo di € 31.534,33 con gravi ripercussioni sul bilancio comunale e sulla credibilità stessa dell'azione repressiva e preventiva della Polizia Locale con conseguente caduta di autorevolezza e di immagine di efficienza della Pubblica Amministrazione;
- analogamente nella problematica dell'incidentistica stradale con l'esistenza di contenziosi che hanno determinato un danno per risarcimento sinora ammontante ad € 222.215,63 e richieste per € 1.800.000,00;
- altresì in relazione alle problematiche connesse al recupero crediti da entrate patrimoniali e da servizi con tariffe, per le quali sono ascritti residui attivi per un ammontare complessivo di € 1.934.981,00, mentre sono ancora in corso di accertamento nel bilancio corrente 2017, per tali voci, complessivi € 1.149.863,55;

CONSIDERATO che il principio di economicità del Servizio legale di che trattasi debba coniugarsi con l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in termini complessivi tra spesa del servizio e miglioramento delle entrate che da tali servizi sono previsti nel bilancio comunale, oltre che nell'immagine di autorevolezza, giustizia, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione;

RITENUTO, quindi, conformarsi al citato documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in relazione ad una migliore efficacia ed efficienza della difesa Legale e dei servizi stessi da rendere al Comune, in termini di pluralità e specificità professionali in considerazione altresì del

contestuale contenimento e verifica dei costi non più forfettari ma dettagliati e calibrati alle effettive esigenze dell'Ente;

VISTO il dlvo 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la delibera n. 1158 del 9 novembre 2016 dell'ANAC "*Servizi legali – patrocinio legale – appalto di servizi – esclusione dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice – rispetto dei principi generali dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 – elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio*";

VISTO il comunicato dell'UNAA (unione nazionale avvocati amministrati visti) che ripropone come "*la selezione dovrebbe essere una procedura esplorativa che consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura personale e fondamentale dei diritti che vengono affidati alla cura del professionista*";

VISTO il "*documento di consultazione per l'affidamento dei servizi legali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*" del 10/4/2017;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Innovazione/Settore Economico-Finanziario F.F. in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2) di impartire atto di indirizzo al Dirigente Settore Affari Generali e Innovazione affinché lo stesso provveda, **in relazione ai Servizi di cui al comma 1, lettera d) Art. 17. Codice degli Appalti** in premessa elencati, di procedere alla formazione di un Elenco, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del Codice degli Appalti, mediante avviso pubblico, secondo i seguenti criteri:

a. L'elenco di avvocati singoli e/o associati deve essere formulato nel rispetto dei principi generali relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art. 4 del dlvo 50/2016 < Codice contratti>, nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e che da tale elenco si attingerà esclusivamente il professionista o il gruppo di professionisti al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l'Ente è parte.

b) L'Elenco è fatto secondo l'ordine alfabetico ed è subordinato all'esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa, è aperto e soggetto ad aggiornamento annuale al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno con inserimento degli avvocati che presentino domanda di inserimento, ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A)** Diritto civile e commerciale;
- B)** Diritto amministrativo;
- C)** Diritto costituzionale;
- D)** Diritto del lavoro;
- E)** Diritto tributario;
- F)** Diritto penale;

che il professionista dovrà indicare in numero massimo di due.

c) La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale e l'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo

alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

- d) L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'Elenco, con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva). La Procedura per la formazione dell'elenco, infatti, rimane procedura esplorativa che consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura personale e fondamentale dei diritti che vengono affidati alla cura del professionista.
- e) Gli incarichi saranno conferiti con atto del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, e conseguente determina dirigenziale per il connesso impegno di spesa. Il Sindaco attingerà dall'Elenco nel rispetto del principio della parità di genere, tenendo conto di quanto alla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia. dei criteri di seguito elencati:
- ✓ *rationae materiae*;
 - ✓ specializzazioni ed esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;
 - ✓ foro di competenza della causa da affidare. Appartenenza all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
 - ✓ casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto. Connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);
 - ✓ rotazione;
 - ✓ Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
- f) Il professionista sottoscriverà la convenzione professionale secondo lo schema che sarà approvato e che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
- g) I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, sul quale verrà operato un abbattimento del 40%. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato l'abbattimento del 40%. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i presenti criteri.

Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui sopra, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 60% anziché del 40%.

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014.

Il compenso determinato con i criteri di cui sopra non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi della lettera d), ma in tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.

Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori

acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

- h) L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:
- ✓ Il valore della causa
 - ✓ Il compenso professionale determinato secondo i criteri soprariportati
 - ✓ L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
- i) Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale dovrà obbligarsi:
- ✓ a comunicare prontamente al Comune l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - ✓ a non azionare procedure monitorie in danno del Comune di Molfetta prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
 - ✓ a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune di Molfetta;
 - ✓ a obbligarsi ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - ✓ a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
 - ✓ in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
 - ✓ obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito.
 - ✓ obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni;
 - ✓ garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare;
 - ✓ qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista;
 - ✓ in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
 - ✓ nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza;
 - ✓ Il professionista incaricato sottoscriverà per accettazione apposita determinazione di patrocinio del Dirigente Affari Generali e Legali, con allegato atto di convenzione, contenente impegno di spesa delle somme necessarie.

3) di impartire atto di indirizzo al Dirigente del Settore AA.GG. e Innovazione di procedere all'Affidamento dei Servizi legali di cui all'allegato IX del Codice degli Appalti, con gara pubblica, e precisamente:

- ✓ Bando di gara - avviso pubblico per la selezione di un incarico professionale di consulenza ed assistenza legale nel settore della gestione dei sinistri passivi del Comune di Molfetta;
- ✓ Bando di gara - avviso pubblico per la selezione di un incarico professionale di consulenza ed assistenza legale nel settore delle sanzioni amministrative in materia del codice della strada, codice privacy ed ogni altra sanzione attinente per il Comune di Molfetta;
- ✓ Bando di gara - avviso pubblico per la selezione di un incarico professionale di consulenza ed assistenza legale nel settore del recupero crediti di ogni natura del Comune di Molfetta;
- ✓ Bando di gara - avviso pubblico per la selezione di un incarico professionale di consulenza ed assistenza legale nel settore dei procedimenti del personale, appalti e procedimenti amministrativi in materia di urbanistica e lavori pubblici;

e che gli affidamenti dovranno avvenire:

- a. con le modalità stabilite dal Codice degli Appalti e precisati al punto 3.2 del <documento di consultazione per l'affidamento dei servizi legali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10/4/2017> ”,
- b. il Dirigente Settore Affari Generali e Innovazione, nell'emanazione dei relativi avvisi pubblici e bandi di gara di cui sopra, si attenga alle seguenti linee guida, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sopracitate:
 - ✓ l'arco temporale di un biennio, con facoltà di rinnovo massimo per ulteriore anni uno;
 - ✓ valutazione dei curricula professionali in relazione alla esperienza e capacità professionale specialistica nell'ambito del settore e della materia oggetto di gara;
 - ✓ capacità organizzativa di assicurare con celerità e possibilità di confronto ed affiancamento la prestazione richiesta;
 - ✓ economicità rispetto ai compensi per attività stragiudiziale, onnicomprensivo in relazione ad ogni attività inerente l'affare, come stabiliti dal D.M. n. 55/2014, ma premiale in relazione al maggiore introito per cassa assicurato al Comune per ogni affare;

4) di demandare al Dirigente del Settore interessato l'adozione di ogni altro atto necessario al soddisfacimento delle esigenze specificate nel presente atto;

5) di stabilire che alcun incarico di qualsivoglia natura potrà essere formalizzato se non interamente coperto dalla relativa spesa da impegnare sul bilancio comunale dell'esercizio di competenza.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Innovazione e del Settore Programmazione Economico-Finanziaria f.f. esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Molfetta 19/09/2017

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Innovazione/Programmazione Economico-Finanziaria f.f.

Dott.ssa Irene DI MAURO



Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/09/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 22-SET, 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità